

centi le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

* **40. 45.** Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercenti le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2001.

* **40. 1041.** La XIII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. È autorizzata la spesa di L. 44.922 milioni da destinare al sostegno della costituzione e del funzionamento delle associazioni di produttori ortofrutticoli delle regioni fuori obiettivo 1, riconosciute ai sensi del reg. CEE n. 1035/72 del 18 maggio 1972.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

40. 1124. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 290 del 17.8.1999, è differito al 30 giugno 2003.

40. 32. Marinello, Misuraca, Amato, Alfano, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Il Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione – Thiene – è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato entro un limite di impegno di 2 milioni e 500.000 euro dal 2003 e per 3 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accantonamento del 2002 è ridotto di 2 milioni e 500.000 euro e quello del 2003 di 5 milioni e 500.000 euro.

Alla stessa voce i limiti di impegno a favore dei soggetti non statali sono aumentati di 2 milioni e 500.000 euro nel 2003 e di 3 milioni di euro nel 2004.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

40. 11. Zanettin.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. A sostegno del lupo italiano e dell'E.T.L.I, ente di tutela del lupo italiano di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, sono stanziati 1 milione di euro nel 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

40. 1034. Corsetto, Nicotra, Galvagno, Napoli, Patria, Galli, Zanetta, Rosso, Marras, Saro, Savo, Zorzato, Biasi, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Giudice, Viale.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma 1.032.913,80 euro, è trasferita al Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.

* 40. 37. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, cap. 1730 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 1.032.913,8 Euro, è trasferita al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.

40. 216. Losurdo, Patarino, Villani Miglietta, Franz, La Grua, Onnis, Fatuzzo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del fondo per l'orientamento del settore

forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, cap. 1730 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di lire 2 miliardi, pari a 1032913,8 Euro, è trasferita al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolta dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.

* 40. 1127. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, cap. 1730 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 1.032.913,8 Euro, è trasferita al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.

* 40. 1045. La XIII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

All'articolo 127, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. l'ultimo periodo è

sostituito dai seguenti: « Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal Fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà ».

40. 43. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 31 gennaio

di ogni anno il Ministro delle politiche agricole forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.

40. 1049. La XIII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. A favore degli allevamenti ippici sono previste per il 2002 agevolazioni finanziarie pari a 7.747.000 euro per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico di trottatori e galoppatori (p.s.i.). Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilirà le modalità operative con cui l'UNIRE provvederà all'attuazione.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali apportare la seguente variazione:

2002 - 7.747.

40. 31. Misuraca, Collavini, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Burani Procaccini, Losurdo, Vascon, Grillo, de Ghislanzoni Cardoli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. A favore degli allevamenti ippici sono previste per il 2002 agevolazioni finanziarie pari a 7.747.000 euro per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico di trottatori e galoppatori (p.s.i.). Il Ministero delle politiche

agricole e forestali stabilirà le modalità operative con cui l'UNIRE provvederà all'attuazione.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 7.747.

40. 1247. Misuraca, Losurdo, Vascon, Grillo, Masini, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge riconosce, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, lo stato di calamità naturale per le Regioni Basilicata e Puglia a causa del protrarsi della siccità, e per l'anno 2002 viene stanziata la somma di 50 milioni di Euro per il sostegno al settore agricolo.

Compensazione DS-L'Ulivo.

40. 273. Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20,

comma 3, lettera *b*) della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

40. 1272. Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramacioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza, Meduri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, versate in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate alla dotazione finanziaria relativa al Piano Nazionale della pesca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.

40. 1224. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Colavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Beni immobili a destinazione agricola)

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad utilizzazione agricola individuati con decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto

nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.

2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

* **40. 38.** Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Beni immobili a destinazione agricola).

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad autorizzazione agricola, individuati con i decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto

nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.

2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali.

3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

* **40. 1046.** La XIII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Ai fini di cui all'articolo 6-bis della legge 28 febbraio 1998, n. 30, sono equiparati al personale marittimo di cui all'articolo 119 Cod. Nav., i membri di equipaggio delle navi da pesca che siano cittadini di Paesi extracomunitari nei quali vengano condizioni di reciprocità quanto alla legislazione concernente l'arruolamento a bordo di cittadini italiani o comunitari, e purché siano residenti da almeno ventiquattro mesi in Italia e che per gli stessi gli armatori applichino nell'interrezza il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla della pesca.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in Euro 1.239.497, è da porre a carico del fondo di cui alla legge 267 del 1991 « attuazione del piano nazionale della pesca marittima ».

40. 1228. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Colavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, dopo le parole: « sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4 » aggiungere le seguenti: « o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente, con l'ausilio di una imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26.04.1994 ».

40. 33. Misuraca, Amato, Alfano, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza Blue Tongue » con dotazione di 14.460.793 euro per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni

economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77,47 euro per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a 154,94 euro per i bovini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi e 180,76 euro per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di 51,65 euro a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;

c) ai capi di cui alla precedente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1, del presente decreto.

26-ter. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come segue:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini o ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 10.329.137 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

40. 0. 236. Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, de Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gen-

naio 2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001 n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza Blue Tongue » con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tal fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;

c) ai capi di cui alla precedente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a partire dal 1° gennaio 2002, come segue:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea

vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

40. 0. 228. La XIII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo).

Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122 le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

* **40. 0. 124.** Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo).

Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122 le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

* **40. 0. 125.** Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo).

Al comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 122 del 2001 le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

40. 0. 126. La XIII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

1. Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell'Unione Coloperativa Floricoltori della Riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324 per la realizzazione, in esecuzione del disposto degli articoli 5, lettera a) della legge 1° luglio 1977, n. 403 e 4, comma 3, lettera e) della legge 8 novembre 1986, n. 752, del « centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori » di Sanremo alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale.

2. La liquidazione è subordinata alla conferma, da parte del comune di Sanremo, alla concessione per la gestione dell'intero « centro » alla Cooperativa destinataria dei contributi di cui al comma 1 per un periodo pari a quello indicato nella convenzione 10 febbraio 1981, rep. N. 47 12/2405, stipulata tra lo stesso Comune e la Cooperativa, o comunque non inferiore al termine indicato nei suindicati decreti ministeriali decorrente dalla data di liquidazione finale dei contributi ministeriali.

3. Il vincolo di destinazione a « centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori », previsto dall'articolo 3, comma 108, della legge 23712 del 1996 n. 662, si intende riferito all'opera

pubblica e relative infrastrutture e pertinenze.

40. 066. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

« ART. 40-bis. 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie ».

2. Dopo l'articolo 6 della legge n. 752 del 1985 è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. 1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della presente legge, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

3. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

4. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II,

numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole: « esclusi i tartufi, » sono soppresse ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

40. 074. Rava, Sedioli, Preda, Stramacioni, Franci, Benvenuto, Rossiello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite da Ministero della salute.

* **40. 0. 1.** Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.

* **40. 098.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanze veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.

* **40. 0108.** La XIII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

ISTRUZIONE, GIUSTIZIA E DIFESA

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è abrogato.

Compensazione Gruppo CCD-CDU

40. 1126. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

26-bis. Al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che per aree oggetto di concessione si intendono le strade o piazze individuate dalle ordinanze sindacali, in cui siano determinate sia le piazze di sosta autorizzata, sia le necessarie zone per le quali sia previsto il divieto di sosta.

40. 1317. Marone, Barbieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

27. All'articolo 13 comma 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317/2001, dopo la frase «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere la frase: «e ai dipendenti degli Enti Pubblici economici».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di diecimilioni di Euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.

40. 1172. Misuraca.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini è promossa la realizzazione, da parte degli Enti Locali, di specifici progetti finalizzati all'ottenimento di più alti standard di sicurezza, nonché alla prevenzione di fatti illeciti e al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità. I progetti presentati dagli Enti Locali, singoli o associati, devono riguardare in particolare:

a) Il potenziamento degli apparati radio;

b) Il rinnovo e l'incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli della polizia municipale;

c) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, l'installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;

d) la modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;

e) l'incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;

f) l'istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;

g) il potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;

h) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;

i) l'incremento dei servizi di controllo del territorio nei giorni festivi.

26-ter. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno, al comitato di cui al comma successivo:

a) da un singolo comune con una popolazione di almeno 10.000 abitanti;

b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;

c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni, che complessivamente abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o con un massimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.

26-quater. È istituito presso il Ministero dell'interno un apposito comitato per la valutazione dei progetti di cui al comma precedente. Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da cinque membri di cui uno nominato dal Ministro dell'interno, uno dall'Associazione nazionale Comuni Italiani e da tre esperti nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine di cui uno nominato dalla Presidenza del Consiglio e gli altri due scelti fra una rosa di nomi indicati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ogni progetto è finanziato per un importo minimo di 25.823 euro (50 milioni di lire) fino a un massimo di 516.457 euro (1 miliardo di lire) per i comuni capoluogo di provincia e, comunque, non oltre il 70% delle spese complessive previste per la sua realizzazione. Con regolamento emanato dal Ministero dell'interno con proprio decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, nonché le modalità per la presentazione degli stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nel limite di 25.822.845 euro (50 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, delle risorse del Fondo nazionale per il finanziamento degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 3, del Decreto legislativo n. 504 del 1992.

40. 193. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

27. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 settembre 1996 n. 505, nel decreto-legge 29 novembre 1996 n. 606 e nell'articolo 1, commi 178-179 e 180 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 non si applicano alle domande di cessazione dal servizio ricevute dalle Amministrazioni prima del 28 settembre 1996. Gli interessati sono collocati, dalla data di cessazione dal servizio, nella posizione dell'ausiliaria.

Compensazione AN.

40. 162. Ascierto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le disposizioni contenute nel decreto legge 28 settembre 1996 n. 505, nel decreto-legge 29 novembre 1996 n. 606 e nell'articolo 1, comma 178, 179 e 180 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 non si applicano alle domande di cessazione dal servizio ricevute dalle Amministrazioni prima del 28 settembre 1996. Gli interessati sono collocati, dalla data di cessazione dal servizio, nella posizione dell'ausiliaria.

Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 600.000;

2003: + 600.000;

2004: + 600.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 600.000;

2003: - 600.000;

2004: - 600.000.

40. 70. Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

26-bis. A decorrere dal 2002 è autorizzata la spesa di 2.582.284,51 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per il finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore dei cittadini stranieri vittime di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 2.582.284,51 euro (5 miliardi di lire);

2003: — 2.582.284,51 euro (5 miliardi di lire);

2004: — 2.582.284,51 euro (5 miliardi di lire).

40. 1005. Giudice, Angelino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il comma 26-bis;

26-bis. La responsabilità personale di amministratori di Enti Locali per violazioni degli articoli 11, 13 e 18 legge della n. 264/49 e di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 commesse sino al 31 dicembre 1994 è limitata ai soli casi di colpa grave. Le relative sanzioni amministrative sono revocate dalle Amministrazioni competenti. I contenziosi in corso si estinguono con compensazione delle spese.

Compensazioni Gruppo DS

40. 476. Diana.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:

« Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 298 si

applica anche ai capitani del ruolo tecnico operativo dell'Arma dei Carabinieri, transitati in ausiliaria, che abbiano maturato in servizio, ancorché richiamati, i dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina di tenente ».

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 283. De Franciscis.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; nell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42; nell'articolo 6 legge 18 aprile 1984, n. 80; nell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 50; dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; nell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; nell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenze, si intendono riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

40. 1032. De Simone.

Inammissibile per estraneità di materia.

In fine, aggiungere il seguente comma:

L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

« Il personale delle amministrazioni pubbliche che riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che abbia prestato

almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella qualifica di dirigente conservando l'anzianità di servizio ».

40. 149. Gazzara, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine di garantire l'estensione della rete nazionale dell'energia elettrica sul territorio della comunità montana del Montegrappa è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione, per l'anno 2002, di 7,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le comunità montane di cui al periodo precedente ed è ripartito lo stanziamento sulla base dell'estensione territoriale.

Conseguentemente alla tabella D, alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14 - Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA (u.p.b. 3.2.3.15, cap. 7122), apportare le seguente variazioni:

2002: - 7.500.

40. 222. Guido Dussin, Bianchi Clerici, Pagliarini, Rodighiero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

27. È riaperta la graduatoria relativa al concorso per 780 Allievi Agenti della Polizia di Stato fino al 31 dicembre 2002.

40. 1171. Misuraca, Ascierio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario.

Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 1, sono individuate con apposite convenzione stipulate tra le Amministrazioni interessate e le Università, alle quali non si applica il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

40. 1079. La IV Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

27. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli Ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia e dell'Arma dei Carabinieri è stanziata la somma di 10.123 milioni per l'anno 2002 e di 10.269 milioni per gli anni 2003, 2004.

La legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni è integrata come segue:

a) All'articolo 5, comma 3, lettera a) le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle parole: « il trattamento economico »;

b) All'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle parole: « il trattamento economico ».

Le predette disposizioni hanno decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2002 ed economica dal 1° marzo 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.123;

2003: - 10.269;

2004: - 10.269.

40. 1078. La IV Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

26-bis. All'articolo 21, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: « abitanti », è aggiunto: « all'inderogabile condizione che l'istituzione delle nuove province non comporti per le province preesistenti variazioni di popolazione inferiore ai 250 mila abitanti ».

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 1342. Ruggieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

26-bis. All'articolo 22, decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 è aggiunto il seguente comma:

« 11-bis. Gli enti pubblici non economici possono effettuare il recupero crediti anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, primo comma, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46 ».

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 1343. Ruggeri.

Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40, in fine, aggiungere i seguenti commi:

26-bis. Sono istituite sezioni distaccate delle corti di appello e delle corti di assise

di appello nelle città capoluogo di provincia con oltre 150 mila abitanti e distanti oltre 100 chilometri dalla città ove è ubicata la sede della corte di appello medesima.

26-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici e individua il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui al comma 1, a tal fine utilizzando le dotazioni disponibili.

Seguono compensazioni di AN.

40. 1179. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

In fine, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per come modificato dalla legge 24 novembre 1999 n. 468 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il divieto di cui al presente comma non si applica agli avvocati che svolgevano le funzioni di Giudice di Pace alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1999, n. 468, o che sono stati confermati ai sensi del decreto del ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998.

40. 147. Gazzara, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

27. L'indennità dovuta agli esperti di cui all'articolo 8 legge 2 marzo 1963 n. 320 è elevata all'importo di 50 Euro per ogni udienza.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di un milione di Euro per ciascuno egli anni 2002-2003-2004.

40. 1169. Misuraca, Angelino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui ai regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione” ».

40. 496. Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

In fine, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, comma 2, è aggiunto il seguente comma:

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi i medesimi uffici. Il Presidente del Tribunale può stabilire che determinati Giudici Onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di magistrato soltanto presso la sede principale del Tribunale, o presso una o più sezioni distaccate ovvero presso la sede principale a una o più sezioni distaccate. In tali casi, per i Giudici Onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità con le funzioni di magi-

strato è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

40. 146. Gazzara, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

26-bis. Sono istituite:

a) a Foggia, una sezione distaccata della corte di appello di Bari ed una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e Lucera;

b) a Verona, una sezione distaccata della corte di appello di Venezia ed una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Verona.

26-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici e individua il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui al comma 1, a tal fine utilizzando le dotazioni disponibili. La definizione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

40. 1296. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Sostituire il comma 6 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, con il seguente: 6. Al Presidente e ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente nel massimo la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

All'onere derivante dall'attuazione di detto comma in 2.400.000.000 si provvede mediante aumento delle detrazioni alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 (L. 675/96).

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, L. 468/1978, articolo 9-ter, prevede la riduzione di importo per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.

40. 12. Oricchio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40.-bis.

Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto l'articolo 17-bis: « 1. È istituita, a decorrere dalla presente legge, l'area di vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C3" del comparto ministeri e "C4/C5" del comparto Enti Pubblici non economici ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.

2. In prima applicazione, nell'area di vicedirigenza, è inquadrato, anche, il personale che a prescindere dall'attuale posizione rivestita abbia superato un concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di laurea.

3. Al personale inquadrato nella predetta area dirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare, di posizione di risultato, stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro nell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 ».

Compensazione Gruppo A.N.

40. 0. 23. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. All'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i compiti connessi all'attività di lotta e prevenzione al bioterrorismo nonché per la sicurezza delle aree metropolitane sono assegnati, per l'anno 2002, 25.000.000 di euro.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 169. Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40.-bis.

(Rideterminazione funzioni ruolo Ispettori delle Forze di Polizia).

1. Al personale inquadrato nei ruoli degli Ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter — comma 1 — (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2001, n. 250) della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Al suddetto personale, qualora all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e della liquidazione della buonuscita INPDAP.